Sentenza n.2167 del 09/10/2015 Tar Campania sezione staccata di Salerno

“Le opere d’ingegneria idraulica, entro cui rientrano le reti fognarie, sono di spettanza professionale esclusiva degli ingegneri “.

La vicenda prende le mosse da una gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento e completamento delle reti fognarie comunali indetta dal Comune di Auletta, da aggiudicarsi, a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione degli stessi, specificati nel bando, per l’importo a base d’asta di € 1.872.000,00.

Alla gara avevano partecipato cinque imprese, e la stazione appaltante aveva aggiudicato provvisoriamente la gara, col punteggio di 93,850 centesimi alla “ Ing. Tech.s.r.l. , mentre la controinteressata, Idrosud s. n. c., s’era collocata al secondo posto della graduatoria, con punti 90,650/100 (terza impresa graduata, il Consorzio Stabile Campania). Risultano pertanto ammesse tre imprese.

Alla aggiudicazione provvisoria, era seguita quella definitiva, con determina n. 19 del 19.03.2015.
A seguito di preavviso di ricorso del secondo classificato , la stazione appaltante annulla, in autotutela l’aggiudicazione definitiva e con successiva determina dispone l’esclusione della gara del primo classificato e del terzo ed aggiudica la gara in favore dell’Idrosud s. n. c. secondo classificato ,unico partecipante rimasto in gara.
La Ing,Tech s.r.l. risulta esclusa dalla gara e dall’aggiudicazione, in quanto gli elaborati tecnici della offerta migliorativa erano stati sottoscritti da un architetto e pertanto ricorre al Tribunale Amministrativo della Campania **.**
Il Collegio composto da magistrati Urbano, Sabbato e Severini afferma :

In linea generale, insuperabili appaiono le considerazioni, contenute nella memoria difensiva della controinteressata Idrosud s. n. c., che di seguito si trascrivono, in quanto pienamente condivise dal Collegio:

“Un architetto non è competente, secondo la legge professionale (artt. 51, 52 e 54 r.d. n. 2537 del 1925), a progettare una fognatura. Si tratta di un’opera idraulica. Occorre un ingegnere. La ricorrente Ing Tech s. r. l., che ha presentato un progetto (migliorativo) sottoscritto da un architetto, è stata pertanto legittimamente esclusa dalla gara in questione.

È incontroverso, secondo la piana lettura data dalla giurisprudenza (relativa) agli artt. 52, 53 e 54 (rectius: 51, 52 e 54) del R. D. 2537/1925, che le opere d’ingegneria idraulica, entro cui rientrano le reti fognarie, sono di spettanza professionale esclusiva degli ingegneri (cfr. Tar Lecce, II, 1270/2013; Tar Parma, n. 389/2011; Tar Venezia, I, 1153/2011; C. Stato, IV, n. 4866/2009 e 2938/2000; Tar Catanzaro, n. 354/2008).

La presente res controversa, allora, tutta si risolve in un’indagine fattuale, non nell’interpretazione giuridica, che è pacifica e incontroversa.
In tal senso decisivi, ai fini dell’infondatezza del ricorso, sono i seguenti elementi:
a) – oggetto dell’appalto è l’adeguamento e il completamento della fognatura comunale di Auletta. Null’altro;
b) – il progetto esecutivo posto a base di gara è stato redatto e sottoscritto in via esclusiva da un ingegnere (ing. Nicola Pepe);
c) – non é stato necessario acquisire alcun parere/nulla osta/autorizzazione della Soprintendenza, stante l’inesistenza di qualsivoglia vincolo riguardante l’opera oggetto di appalto;
d) – tanto meno è prevista l’acquisizione di pareri/nulla osta/autorizzazioni per le migliorie consentite dal bando. Gli unici pareri/autorizzazioni previsti, ai soli specifici fini della “organizzazione del cantiere”,

riguardano le “Modalità esecutive, organizzazione di cantiere e gestione viabilità durante l’esecuzione dei lavori” (punto VII.3.1, sub elemento A5, del bando), non già le opere migliorative;

e) – le migliorie consentite dal bando (pagg. 5 e 12) sono tutte strettamente afferenti al miglioramento tecnologico e funzionale delle “reti fognarie comunali” (“ottimizzazione della configurazione degli impianti privilegiando il funzionamento a gravità e riducendo le spese di gestione, anche a mezzo di sistemi di controllo automatico e innovativi e sistemi di continuità energetica”; “soluzioni atte a migliorare le caratteristiche funzionali e tecniche delle soluzioni progettuali”; “ampliamento dell’adeguamento della rete fognaria su Largo Cappelli, via G. Matteotti e via Tre Croci”; “miglioramento dell’accessibilità e manutenibilità delle opere e degli impianti”). Non sono previste e consentite opere ed interventi di natura diversa. Le migliorie consentite riguardano sempre e comunque le “reti fognarie comunali”;

f) – nel dettaglio, l’appalto ha ad oggetto lavorazioni di cui alla categoria 0G6 (“acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”) e alla categoria 0S22 (“impianti di potabilizzazione e di depurazione”).
In definitiva, valutati tutti i descritti elementi caratterizzanti, emerge che l’appalto de quo, comprese le migliorie ammissibili, ha ad oggetto esclusivo le “reti fognarie comunali” e quindi un’opera idraulica, per cui il progetto migliorativo andava redatto, a pena di esclusione, da un ingegnere (punto VII.3 del bando).

L’offerta tecnica della ricorrente è stata invece sottoscritta da un architetto, a tanto incompetente secondo l’ordinamento professionale (artt. 51, 52 e 54 del r. d. 2537/1925), dal che la vincolatività della sua esclusione”.

In effetti, dall’analisi della giurisprudenza formatasi in materia, le suddette conclusioni risultano confermate; si tengano presenti, in particolare, le decisioni seguenti: “Gli artt. 51 e 52, R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall’art. 1 comma 2, d. lg. 27 gennaio 1992 n. 129 (di attuazione, tra l’altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali,opere igienico –sanitarie, impianti elettrici, <opere idrauliche >, operazioni di estimo, estrazione di materiali,opere industriali” (T. A. R. Puglia – Lecce, Sez. II, 31/05/2013, n. 1270);

“In relazione all’ampiezza delle competenze riconosciute, rispettivamente, agli ingegneri e agli architetti ai sensi del combinato disposto degli art. 51 e 52 del r. d.23 ottobre 1925, n. 2537 (“Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto”), valorizzando il discrimine tra le due professioni di architetto e di ingegnere, va preferita una lettura riduttiva del concetto di applicazione delle leggi della fisica, sulla ovvia considerazione che, in una lettura ampia, qualsiasi tipo di manufatto dovrebbe esservi considerato. Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico – scientifico (ad esempio < le opere di ingegneria idraulica >, < di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale>)” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/03/2013, n. 1550);

“È illegittima la deliberazione con la quale la Giunta municipale ha affidato l’incarico per la redazione del progetto per il recupero, risanamento e potenziamento della rete di distribuzione idrica ad un architetto e non già ad un ingegnere, essendo tale affidamento riconducibile nell’ambito delle opere di ingegneria idraulica che, ai sensi degli articoli 51 e 54, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, va considerata testualmente esclusa dalla competenza degli architetti” (T. A. R. Calabria – Catanzaro, Sez. II, 9/04/2008, n. 354);

“A norma degli artt. 52 e 54, R. D. 23 ottobre 1925 n. 2537, le opere fognarie e le opere viarie non rientrano nell’ambito delle competenze professionali degli architetti, atteso che tali opere non possono essere ricondotte al novero di quelle “di edilizia civile” (Cons. giust. amm. Sicilia, 28/07/1992, n. 217). **“**
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni il ricorso della Ing.Tech. s.r.l. viene respinto.

Sintesi a cura del Presidente della Commissione Monitoraggio Bandi LL.PP. e rapporti con ANAC-